



COMUNE TERRANOVA DI POLLINO
(PROV.POTENZA)

ACQUEDOTTO RURALE

**Regolamento idrico per la
distribuzione dell'acqua potabile**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 30.04.2015

Art. 1 – fornitura di acqua potabile

L'approvvigionamento idrico per l'acquedotto comunale di Terranova di Pollino avviene per adduzione di acqua dalle sorgenti ai serbatoi di accumulo .

Il Comune di Terranova di Pollino , o Ente Gestore, si impegna a fornire l'acqua potabile a tutti coloro che ne facciano richiesta, compatibilmente con i limiti posti dalle leggi vigenti, purché gli immobili da servire si trovino in prossimità di una tubazione con portata sufficiente.

E' facoltà dell'Ente Gestore concedere l'acqua potabile per le case poste in luoghi non ancora muniti di tubazioni, quando il numero dei richiedenti e la quantità di acqua da erogare siano tali da compensare la spesa di prolungamento delle tubazioni stradali necessarie o quando la spesa sia in tutto o in parte assunta dagli interessati.

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione nella proprietà privata.

Art. 2 - Competenze.

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, direttamente dal Comune di Terranova di Pollino che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali e con le strutture Amministrative preposte.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile giudizio di affidare, previo espletamento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 3 - Spese di allaccio e manutenzione degli impianti.

Gli allacci occorrenti per le forniture di cui al precedente art. 1, tra la condotta principale ed il contatore, saranno effettuati direttamente dall'Ente Gestore o da ditta da esso incaricata, su domanda degli interessati e previo versamento di una somma, che verrà stabilita in ragione della TABELLA A "Oneri a carico del costruttore e/o del proprietario" allegata al presente Regolamento, in base alle caratteristiche dell'opera richiesta. A seguito di domanda l'ufficio preposto presenterà apposito preventivo spese che sarà presentato all'Utente per la preventiva accettazione. I lavori saranno ultimati solo dopo verifica dell'avvenuto pagamento delle relative spese.

Il materiale così installato rimarrà di proprietà del Gestore per il tratto di tubazione fra la condotta principale ed il contatore e per la rimanente parte di proprietà dell'utente.

Le manutenzioni, riparazioni, verifiche e manovre sulle derivazioni dalla presa stradale all'apparecchio misuratore compreso, sono eseguite esclusivamente dal Gestore a proprie spese ad eccezione di quelle relative agli scavi, reinterri e ripristini ed opere murarie in proprietà privata che rimangono a carico degli utenti e dei proprietari.

Tali interventi sono pertanto vietati agli utenti o a chi per essi sotto pena del pagamento dei danni, con riserva da parte dell'Ente Gestore di esperire ogni altra azione legale che riterrà opportuno adottare.

Art. 4 - Domanda di concessione.

La fornitura dell'acqua sarà fatta, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia, a coloro che ne facciano richiesta su apposito modulo da essi sottoscritto al competente Ufficio. La domanda ed il pagamento degli importi relativi dovranno precedere la posa del contatore.

Il richiedente dovrà precisare nella domanda a quale uso sia destinata l'acqua, con riferimento ai vari tipi di tariffa previsti nel presente regolamento, documentando la richiesta con i relativi atti e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità.

Per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni il richiedente dovrà inoltre precisare la destinazione e la tipologia del fabbricato indicando anche il numero delle utenze che dovranno

essere installate.

2

Dovrà essere prevista l'installazione di contatori distinti nel caso di usi diversi anche per uno stesso utente.

Per eventuali usi speciali o comunque diversi da quelli riportati nel presente regolamento il richiedente dovrà farne prima particolare e specifica domanda all'Amministrazione Comunale, che si riserva le decisioni in merito.

E' sempre vietato all'utente di cedere l'acqua a favore di terzi.

L'utente non potrà servirsi dell'acqua per uso diverso da quello indicato.

Art. 5 - Facoltà dell'Ente Gestore di rifiutare la concessione.

Nel caso di forniture ad usi diversi da quello domestico, è facoltà dell'Ente Gestore di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Ente Gestore stesso valutare insindacabilmente.

Art. 6 - Stipulazione del contratto di fornitura.

Qualora l'Ente non si avvalga della facoltà di rifiuto di cui all'art. precedente, con obbligo dell'ufficio competente a darne idonea motivazione, verrà stipulato un contratto di concessione, mediante scrittura privata, fra l'utente e l'Ente Gestore. All'atto della stipulazione del contratto di concessione l'utente dovrà presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del compenso per l'allacciamento.

Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di bollo per gli atti di concessione, sono a carico dei richiedenti che con la firma della domanda/contratto accettano senza riserve il presente regolamento.

Il contratto di fornitura idrica è un contratto di somministrazione come disciplinato dagli art. 1559 - 1570 del C.C. e dal presente Regolamento.

Il contratto di fornitura idrica è un contratto di somministrazione come disciplinato dagli art. 1559 - 1570 del C.C. e dal presente Regolamento.

Art. 7 - Volture dell'utenza.

In caso di passaggio di proprietà dell'immobile, il subentrante deve darne apposita comunicazione scritta per la voltura dell'utenza.

Tale voltura, però, potrà essere effettuata solo quando possa essere dimostrato l'avvenuto pagamento di ogni somma dovuta in precedenza in relazione all'utenza stessa.

Art. 8 - Tipologie di utenze.

Ai fini concessori, le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze non domestiche per altri scopi. Il Comune di Terranova di Pollino riconosce le seguenti tipologie di utenze :

Utenza per uso domestico	Concessa alle abitazioni per alimentazione, servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici sia permanenti che stagionali
Utenza non domestica per attività economiche e produttive	Attività produttive artigianali, commerciali, zootecniche, professionali, comunque a carattere economico e attività connesse

Utenze temporanee	Cantieri edili, allacci temporanei o quanto ad altri usi non riconducibile ai precedenti
-------------------	--

Qualsiasi variazione della destinazione di utenza deve essere comunicata all'ufficio competente entro 60 giorni prima del nuovo effettivo utilizzo. In caso di mancata comunicazione, oppure in caso di accertamento del personale preposto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare d'ufficio la categoria, sospendere la fornitura senza preavviso e di applicare la categoria tariffaria più onerosa.

Art. 9 - Uso temporaneo.

Le utenze temporanee sono concesse per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi; se l'utenza si riferisce ad un cantiere edile il periodo della concessione sarà non superiore a tre anni. Trascorso tale termine, il contratto di somministrazione si intende recesso di diritto se il contribuente non comunica la sua intenzione di proseguire il rapporto alle medesime condizioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la prosecuzione del rapporto.

Art. 10 - Uso promiscuo.

Non è ammesso l'utilizzo del medesimo contatore per utenze diverse per destinazioni d'uso.

Ogni apparecchio di misura individua una singola utenza oggetto di concessione in abbonamento; per la stessa unità immobiliare verranno concesse tante utenze quante sono le unità abitative, appartamenti, attività commerciali in genere ecc. ad eccezione dei locali adibiti a garage collegato alla stessa abitazione.

Art. 11 - Durata della concessione.

L'utente si obbliga per sé e per i suoi aventi causa fino a che non disdice regolarmente il contratto. La disdetta dovrà effettuarsi con un preavviso minimo di quindici giorni comunicato a mezzo raccomandata o a mano all'ufficio competente.

In ogni caso dovrà essere pagato il canone contrattuale relativo al mese nel quale termina il rapporto d'utenza.

Art. 12 - Sostituzione della concessione.

Nel caso di vendita del fabbricato o di abbandono dell'appartamento senza preventiva regolare disdetta dell'utente, lo stesso è comunque tenuto al pagamento del canone ed all'osservanza del contratto, finché altri non gli succedano nell'utenza in corso e presenti richiesta su apposito modulo.

Art. 13 - Variazione delle condizioni di contratto.

L'ente Gestore si riserva il diritto di variare in qualunque momento le condizioni e le tariffe della concessione, lasciando all'utente la facoltà, qualora non intenda accettare le innovazioni, di rinunciare all'utenza, purché la rinuncia sia comunicata agli uffici competenti con le modalità di cui all'art. 11.

Il Comune renderà note le variazioni con affissione dell'atto di modifica all'Albo Pretorio on line;

Art. 14 – Sistema tariffario.

Il sistema tariffario utilizzato è strutturato su varie categorie di utenza, alle quali vengono attribuiti dei canoni, comunque dovuti, successivamente conguagliati sulla base di letture,

in modo da definire l'effettivo consumo in eccedenza.

Il consumo dell'acqua deve pagarsi in rate periodiche, unitamente agli altri costi accessori.

L'acqua è fornita dal Comune ai prezzi indicati nella tariffa vigente.

La Giunta Municipale con proprio atto aggiorna periodicamente gli importi di seguito riportati al fine di mantenere il pareggio economico del servizio:

- gli oneri a carico del costruttore e/o del proprietario di cui alla Tabella A
- gli oneri a carico dell'utente di cui alla Tabella B
- le sanzioni e le penalità amministrative di cui alla Tabella C
- i prezzi da applicarsi per ogni metro cubo di acqua secondo i minimi contrattuali garantiti e per i superconsumi di cui alla Tabella D.

La fatturazione è effettuata sul consumo effettivo dell'acqua, determinato a conguaglio dei canoni fissi applicati per categoria di utenza.

A tal fine si individuano alla Tabella D le categorie di canoni minimi garantiti per tipologia di utenza.

Il Comune di Terranova di Pollino si riserva la facoltà di determinare le modalità di emissione dei ruoli idrici (rate e scadenze).

Nel caso che l'erogazione dell'acqua abbia inizio durante il periodo di rateazione, il costo del noleggio del contatore e del canone di abbonamento sarà dovuto dal mese in cui ha avuto inizio l'erogazione.

A cura del Gestore verranno recapitate, anche a mezzo posta, con spese a carico del destinatario al domicilio dell'utente e/o previo ritiro nei termini stabiliti presso l'ufficio comunale competente delle bollette indicanti gli importi periodici dovuti. Il loro pagamento dovrà aver luogo nel termine indicato nella bolletta. Se il giorno di scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza s'intende prorogata al giorno successivo non festivo.

Eventuali contestazioni o reclami in corso non danno diritto all'utente di sospendere, ridurre l'importo o differire i pagamenti dovuti ed indicati nella bolletta stessa.

L'utente che non abbia ricevuto a domicilio la bolletta, è ugualmente tenuto a recarsi presso l'ufficio preposto, entro la fine del mese successivo a quello di emissione della bolletta per provvedere al pagamento della bolletta eventualmente non recapitata.

Nel caso di ritardato pagamento oltre la data della scadenza indicata in bolletta, sarà inviata lettera di sollecito di pagamento indicante il termine ultimo entro cui effettuare il versamento nella stessa previsto. Scaduto tale termine si provvederà alla sospensione dell'erogazione, senza pregiudizio dell'azione giudiziale per il recupero delle somme dovute e non pagate, sulle quali è in ogni caso dovuta la penalità che verrà stabilita in ragione della TABELLA C "Sanzioni e penalità amministrative", oltre gli interessi di ritardato pagamento calcolati al tasso legale in vigore.

Qualora la fornitura sia stata interrotta per morosità dell'utente, il flusso idrico non potrà essere ripristinato se non sia dimostrato dall'utente di aver preventivamente adempiuto al pagamento totale del canone – o dei canoni – dovuti e relativi oneri aggiuntivi.

Gli utenti il cui contatore è nello stabile di loro proprietà non potranno in alcun modo negare o impedire agli agenti del Gestore l'accesso ad esso per le operazioni di chiusura della tubazione e rimozione del contatore se non vorranno incorrere in eventuali denunce agli effetti penali.

I costi di smontaggio e rimontaggio saranno a carico dell'utente moroso.

Qualora l'utente richieda il duplicato di una bolletta smarrita, dovrà corrispondere il diritto fisso che verrà stabilito in ragione della TABELLA B "Oneri a carico dell'utente".

Art. 15 - Deposito cauzionale.

A titolo di deposito cauzionale, l'utente verserà alla Tesoreria Comunale, all'inizio del contratto, una somma infruttifera che verrà stabilita in ragione della TABELLA B "Oneri a

carico dell'utente".

Nel caso di inadempienza contrattuale dell'utente per qualsiasi titolo, il Comune si rivarrà del proprio credito sul deposito cauzionale suddetto senza pregiudizio di ogni suo altro maggiore diritto, compreso quello della sospensione dell'erogazione dell'acqua e del ripristino del deposito.

La cauzione sarà restituita, previa richiesta anche verbale e presentazione dell'apposita ricevuta alla risoluzione del contratto quando siano state liquidate le pendenze.

Art. 16 - Perdite di acqua dovute alla rottura della tubazione.

Quando per qualsiasi causa, si verifica una perdita di acqua in seguito alla rottura della tubazione di collegamento tra il contatore ed il fabbricato servito, il costo del consumo, dovrà essere pagato integralmente dall'utente.

Art. 17 - Utenze per uso di terreni agricoli

Le utenze per uso di terreni agricoli non potranno essere allacciate alla rete idrica. Le utenze già esistenti sono tenute all'installazione di un serbatoio per il fabbisogno giornaliero, diversamente l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la fornitura senza preavviso.

L'utente dovrà inoltre curare la manutenzione del serbatoio e garantire l'attingimento di acqua nelle ore del giorno di minore uso collettivo.

Art. 18 – Impianti.

Tutte le condotte non possono, di norma, sottopassare né essere poste entro fogne, pozzetti di smaltimento né tantomeno pozzi neri o simili; solamente in caso di comprovata impossibilità può essere ammesso il sottopasso esclusivamente a fogne condottate, purché vengano rispettate le norme igieniche, previo studio effettuato caso per caso dall'Area Tecnica del comune.

Quando viene richiesto dal/i proprietario/i lo spostamento del contatore, sino al limite della proprietà privata, dopo aver inoltrato apposita domanda all'Ufficio comunale competente a cui segue il sopralluogo di personale incaricato, si possono presentare i seguenti casi:

1. Il proprietario assume ogni onere di spostamento: scavo, trasporto a discarica, reinterro, ripristino, fornitura e posa di tubazioni, raccorderie, saracinesche, nonché la costruzione del locale contatore (materiale e lavori sotto controllo dell'Ufficio comunale competente).
2. Per ragioni tecniche come il collocamento di un nuovo contatore idrico, le numerose perdite alle tubazioni in proprietà privata causate dalla vetustà della linea o la difficoltà di lettura e di manutenzione del contatore causa la sua ubicazione, lo spostamento del contatore al limite della proprietà viene deciso dall'Ufficio Tecnico dell'Ente Gestore, a carico del proprietario vi saranno gli oneri di spostamento con lo scavo, il trasporto in discarica, il reinterro, il ripristino e la costruzione locale contatore, mentre la fornitura e posa delle parti meccaniche (tubazioni, raccorderia, saracinesche ecc.), rimarrà a carico dell'Ente Gestore.
3. Qualora per effettuare l'allacciamento alla rete di distribuzione comunale sia necessario occupare suoli appartenenti a terzi, assieme alla domanda di fornitura deve essere prodotto un atto di accesso scritto dal proprietario (o dai proprietari) per la costituzione di servitù di acquedotto. Questa, con tutte le spese connesse e da essa comunque derivanti resta a carico dell'utente.

I contatori dell'acqua ed il collettore dovranno risultare protetti dal gelo e dall'umidità, ed il portello di apertura, anch'esso coibentato, dovrà essere munito di chiave universale.

Sono comunque, a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o

sostituzioni del contatore dovute alla sua incuria che verranno stabilite in ragione della TABELLA B “Oneri a carico dell’utente”.

Tali spese dovranno essere pagate all’Ente gestore immediatamente e comunque prima del ripristino del flusso idrico.

Non è permesso costruire alcun manufatto sulle condutture dell’acquedotto di proprietà dell’Amministrazione.

Qualora le proprietà e le relative utenze da servire siano poste a distanza superiore a ml. 10 dalla rete di distribuzione, l’Ente Gestore si riserva la facoltà di ubicare il contatore entro questa distanza, rimanendo la rete di collegamento a carico dell’utente.

La rete di proprietà comunale per l’allacciamento d’utenza non verrà posata, in alcun caso in proprietà privata.

Art. 19 - Sorveglianza degli impianti.

Il Comune e/o l’Ente gestore si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi tempo e al di fuori delle letture ordinarie, alla lettura dei contatori e di vigilare e controllare che siano osservati dai concessionari gli obblighi contrattuali e le prescrizioni del presente regolamento.

A tal fine, sottoscrivendo la domanda dell’utenza, l’utente si obbliga a permettere, relativamente al tratto di tubazione che va dalla conduttura principale al contatore di proprietà del Comune, l’accesso all’interno degli stabili al personale incaricato, per tutte le operazioni necessarie.

In caso di opposizione dell’utente, il Comune potrà sospendere la erogazione dell’acqua fino a quando le ispezioni siano state eseguite, fermo restando l’obbligo per l’utente di sostenere le eventuali spese derivanti dall’operazione di sospensione e ricollegamento dell’utenza.

Solamente in caso di comprovata necessità igienica o di pericolo è permessa l’ispezione della condotta privata all’interno degli appartamenti da parte del personale del Comune e/o dell’Ente gestore.

Art. 20 - Impianti dopo il contatore.

Gli impianti dopo il contatore dovranno essere eseguiti a regola d’arte. Il Gestore avrà la facoltà di negare o sospendere l’erogazione dell’acqua quando le tubazioni e gli apparecchi, installati dopo il contatore nei nuovi impianti ed in quelli già in funzione, non siano bene eseguiti e mantenuti; oppure siano tali da produrre dispersione di acqua ed altri inconvenienti, anche igienici.

Iltre al rubinetto di interruzione dopo il contatore, il Gestore collocherà un rubinetto d’arresto prima del contatore stesso, la cui manovra è riservata esclusivamente al personale dell’acquedotto, salvo i casi in cui l’utente sia autorizzato al suo utilizzo per lo scarico del contatore a protezione dal gelo.

Tale ultimo rubinetto sarà, pertanto, chiuso con sigillo a cura del Comune. L’utente è tenuto ad installare una valvola di ritegno immediatamente a valle del contatore atta ad evitare il riflusso dell’acqua proveniente dall’uso dell’utenza. In particolare le utenze agricole, per allevamento e altri usi e tutte quelle oggetto di interventi di ristrutturazione che per le proprie caratteristiche intrinseche o per le lavorazioni effettuate possono causare rischi di inquinamento, anche se solo in occasione di rotture o guasti, dovranno installare idonei disconnettori idraulici a garanzia delle reti, anche private, ad uso potabile.

Per ragioni igieniche è vietato immettere in qualsiasi punto delle reti anche private, utilizzate per la distribuzione dell’acqua fornita dall’acquedotto Comunale, acque provenienti da altre fonti, pena l’immediata interruzione dell’utenza. E’ anche vietato installare impianti di aspirazione di acqua (pompe, eiettori e simili) direttamente sulle reti, anche private, dell’Acquedotto.

Art. 21 - Divieto di diramazioni, cessioni e subaffitto.

E' vietato all'utente innestare o lasciare innestate alla sua diramazione delle condutture dell'acquedotto, prese di acqua a favore di altre utenze non contemplate nel contratto di abbonamento sia all'interno che all'esterno della sua abitazione e senza il permesso dell'Ente Gestore.

Art. 22 - Divieto di manomissioni.

L'utente non potrà mai, per alcuna ragione, alterare o comunque manomettere il contatore, la presa del suolo stradale, i tubi di distribuzione ed i rubinetti che vengono piombati dal Gestore, sotto pena di immediata cessazione dell'erogazione dell'acqua, del pagamento, a titolo di multa, di una somma pari ad un'annualità del canone, oltre al risarcimento dei danni, salva ogni competente azione di legge e senza pregiudizio di eventuale denuncia agli effetti penali, in caso di frode.

Spetta unicamente all'utente la sorveglianza e la conservazione dei suggelli apposti dall'Ente gestore al contatore ed ai rubinetti di arresto.

Solo in caso di estrema urgenza, per arrestare il deflusso dell'acqua nelle condutture precedenti i contatori, l'utente potrà rimuovere i piombi e chiudere il rubinetto di arresto generale del fabbricato, dandone però immediato avviso all'Ufficio comunale competente per le opportune constatazioni e per l'apposizione di un nuovo sigillo.

Solo in casi eccezionali (bassissime temperature) l'utente può richiedere di scaricare il contatore per evitare pericolo di gelo, previo intervento degli incaricati del Comune ed il pagamento delle relative spese. In alternativa, nel caso in cui sia individuata la possibilità di installare idonee apparecchiature atte a consentire lo scarico del contatore, senza la manomissione dei sigilli, su richiesta dell'utente ed a sue spese le stesse potranno essere installate anche a monte del contatore.

La manutenzione o la sostituzione di dette apparecchiature rimane a carico dell'utente. Tali opere sono da pagare all'Ente gestore immediatamente e comunque prima del ripristino del flusso idrico.

Art. 23 - Interruzione della somministrazione dell'acqua.

All'utente non sarà dovuta indennità alcuna nel caso in cui, per forza maggiore, o necessità di lavori si dovesse sospendere o ridurre temporaneamente la fornitura dell'acqua: la qualcosa, quando possibile, dovrà essere comunicata tempestivamente agli utenti con i mezzi più celeri ed idonei da parte del Comune e/o del Gestore.

Pertanto le utenze che per la loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, previa autorizzazione del Comune.

Nessun rimborso sarà dovuto all'utente qualora i consumi risultassero inferiori alle quantità richieste, costituendo queste minimo garantito contrattualmente.

Tantomeno sarà dovuta alcuna indennità o rimborso spesa per approvvigionamenti esterni (ad esempio autobotte) forniti da terzi.

Art. 24 – Reclami.

Ogni reclamo non sarà preso in considerazione se non verrà presentato per iscritto all'Ufficio comunale competente;

In caso di inconvenienti, guasti e perdite improvvise, verrà accettata la comunicazione nei modi più celeri.

Art. 25 - Somministrazione dell'acqua.

La fornitura dell'acqua è misurata mediante contatori forniti esclusivamente dal Comune e/o dal Gestore ed installati in luogo approvato dall'Ufficio comunale competente.

Art. 26 - Prese in carico di linee private.

Le linee d'acquedotto private esistenti, che debbono essere prese in carico e gestite dal Comune dovranno rispettare i seguenti parametri:

1. dovrà essere fornita una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato riportante il tracciato della linea, l'ubicazione degli allacci, i materiali utilizzati, i diametri della condotta e i pezzi speciali, l'anno di costruzione, eventuali schemi idraulici e/o elettrici e quant'altro possa essere necessario per una corretta identificazione e manutenzione della linea;
2. i materiali utilizzati per la realizzazione della linea devono corrispondere alle caratteristiche tecniche dei capitolati d'appalto di opere acquedottistiche;
3. dovranno essere inseriti, se non esistenti scarichi alle quote più basse in prossimità di fossi o canali e sfiati sulle cuspidi.
4. negli eventuali serbatoi di accumulo è indispensabile la presenza di un impianto di clorazione.
5. i contatori delle eventuali utenze dovranno essere ben identificati, protetti, facilmente raggiungibili e accessibili dall'esterno delle proprietà private.

Art. 27 - Esecuzione degli allacci alla rete idrica comunale.

In sede di esame e approvazione delle opere necessarie ai richiedenti per l'allacciamento alla rete idrica comunale, il Comune si riserva la facoltà di stabilire a proprio insindacabile giudizio il punto di diramazione dalle condotte comunali, l'ubicazione dei contatori e delle condotte a servizio di una o più utenze, i materiali da impiegare, i diametri delle condotte e i tipi degli apparecchi. La derivazione dovrà avvenire previa la realizzazione da parte del Comune di un pozzetto di allaccio in calcestruzzo, con chiusino in ghisa carrabile. Le derivazioni sono infatti consentite esclusivamente da pozzetti praticabili, entro i quali le condotte siano munite dei necessari pezzi speciali e apparecchi di regolazione a saracinesca.

Per le condotte fuori terra o sotto traccia e per le diramazioni agli utenti, debbono essere impiegate tubazioni con materiali approvati dall'Ufficio Tecnico.

Tanto i tubi quanto i pezzi speciali e gli apparecchi debbono essere idonei a sopportare pressioni di esercizio. Le tubazioni interrate vanno poste a profondità tali da garantire da ogni danneggiamento del traffico e dell'uso del terreno su cui sono posate; pertanto su strade urbane, pubbliche o private, le profondità non dovranno essere inferiori a cm.40 e su terreni agricoli a cm.60; ove non sia possibile rispettare tali prescrizioni sono consentite le profondità inferiori a patto che le condotte siano protette con cunicoli o controtubi, debitamente protetti con calcestruzzo.

Il proprietario di uno stabile o unità immobiliare non può utilizzare la presa dell'utenza concessagli per alimentare altri stabili o unità immobiliari, anche se di sua proprietà, per essi deve essere richiesta una diversa concessione.

E' vietato posare i tubi dell'acqua potabile ovunque possa prospettarsi pericoli di inquinamento; pertanto essi dovranno sempre essere a quota superiore di almeno cm.50 agli estradossi delle fogne e discostarsi da esse di almeno altri cm. 50 in orizzontale, a meno di impiegare cunicoli o controtubi di protezione a tenuta stagna, debitamente protetti con calcestruzzo.

Nei casi di interventi urgenti sulle condotte di allaccio il Comune potrà intervenire su terreni privati anche senza l'assenso scritto dei proprietari, occupando le aree occorrenti e procedendo ai necessari lavori, senza che quelli possano in alcun modo opporsi sia alla esecuzione dei lavori, sia all'occupazione delle aree di loro proprietà, sia al pagamento delle spese sostenute

dal Comune.

Tutte le opere realizzate a cura e spese dei richiedenti delle utenze resteranno di proprietà del Comune fino al contatore incluso, e di proprietà privata da questo fino ai loro immobili.

Art. 28 - Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed é responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Ufficio comunale competente

Art. 29 - Vigilanza.

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali. In caso di opposizione o di ostacolo, all'Ufficio comunale competente potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Art. 30 - Tipo e calibro del contatore.

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dall'Ufficio comunale competente in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

Il contatore dovrà comunque essere completo delle seguenti apparecchiature e pezzi speciali: saracinesca, valvola di ritegno, limitatore, rubinetto di misura.

Art. 31 - Posizione dei contatori.

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo esterno idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con l'Ufficio comunale competente

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie accessibili da uno spazio pubblico (strada comunale o di uso pubblico, area comunale o di uso pubblico etc.), a cura e spese dell'utente.

La nicchia avrà dimensioni standard e serratura unificata.

Ove non sia possibile tale collocazione nella prima installazione dei contatori, in sostituzione dei gruppi di misura a bocca tarata, gli stessi possono essere collocati anche all'interno di proprietà private; al primo intervento di manutenzione o di ristrutturazione dell'immobile, i contatori dovranno comunque essere collocati in apposite nicchie accessibile da uno spazio pubblico come sopra definito.

La posizione della nicchia contatori dovrà essere opportunamente concordata con l'Ufficio Tecnico dell'Ente Gestore.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dell'utente un rubinetto di

arresto.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dall'Ufficio comunale competente. L'esistenza del sigillo è condizione essenziale per il riconoscimento dell'utente e della tipologia di distribuzione.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio comunale competente, nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti dalla Amministrazione, prescrive l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo una diversa ubicazione del Contatore, ove ne ricorrano le condizioni tecniche.

Se l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 32 - Custodia dei contatori.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 33 - Nolo contatore.

Le quote di nolo e manutenzione dei contatori sono fissate per i vari tipi di utenza unitamente alla tariffa dei consumi.

I contatori saranno noleggiati ai singoli utenti per il canone previsto dalla tariffa e dalle norme vigenti in materia, da corrispondersi unitamente all'importo dell'acqua fornita.

Non è concesso l'uso di contatori di proprietà dell'utente.

Alla manutenzione ed alla sostituzione dei contatori provvede esclusivamente l'Ente gestore.

Le spese di manutenzione o di sostituzione sono a carico dell'utente, se provocate dalla incuria dello stesso.

Nel caso di disdetta di utenza se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca sigillata pagandone il relativo canone per nolo e servizi di cui al precedente comma.

rt. 34 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n.216 del 17 agosto 1976) e precisamente $\pm 5\%$ da Q_{min} incluso a Q_t escluso e 2% da Q_t incluso a Q_{max} incluso, l'utente è tenuto a corrispondere la somma di Euro 25,00 per il rimborso delle spese di verifica.

Art. 35 - Rimozione e spostamento dei contatori — Divieto.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione dell'Ufficio comunale competente ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

Art. 36 - Precedenza nella distribuzione di acqua potabile.

Quando, per una qualsiasi causa, si rendesse insufficiente l'acqua o la portata dell'Acquedotto per gli usi domestici, l'Amministrazione comunale potrà sospendere in tutto o in parte le concessioni che non siano per uso potabile, ovvero vietare l'utilizzo dell'acqua distribuita per usi non potabili, senza alcun compenso o indennizzo.

L'utilizzo dell'acqua ad uso potabile ha la precedenza assoluta su ogni altro utilizzo.

Art. 37 - Lettura dei contatori.

La quantità di acqua consumata dall'utente sarà rilevata, con periodicità stabilita dall'Ente, da un dipendente comunale. L'utente potrà sempre assistere alla lettura e richiedere al dipendente di fornirgli gli estremi della stessa.

L'utente che non sia in grado di garantire la regolare lettura del proprio contatore agli incaricati del Comune, per assenza frequente dall'abitazione o per qualsiasi altra ragione, dovrà provvedere allo spostamento del contatore in una nicchia esterna accessibile direttamente senza difficoltà, anche in sua assenza.

In caso di assenza temporanea e prolungata, durante il periodo in cui si effettua la lettura dei consumi, verrà lasciata a cura dell'incaricato una cartolina su cui l'utente dovrà segnalare la lettura stessa e a sue spese dovrà trasmetterla al competente ufficio Acquedotto.

Art. 38 - Determinazione del consumo a contatore fermo.

Ove il contatore, per una causa qualsiasi non imputabile all'utente, cessi di funzionare, il consumo verrà calcolato sulla media delle letture dell'ultimo anno.

Qualora tale media risulti minore del consumo verificatosi nel periodo corrispondente dell'anno precedente, si terrà conto, in luogo di essa, di tale consumo.

Nel caso invece che l'utente abbia dubbi sull'esattezza del funzionamento del contatore, egli ha diritto di chiederne la verifica, in sua presenza o di un tecnico di sua fiducia. Per l'esecuzione dell'operazione egli dovrà inoltrare al competente ufficio una regolare domanda scritta. Qualora dalla verifica risultasse che gli errori di registrazione siano contenuti nel 5% in più o meno rispetto al dato rilevato, il contatore sarà ritenuto esatto e l'utente dovrà versare una somma per la suddetta verifica come riportato in tabella B.

Nel caso che gli errori rilevati superino i limiti sopradescritti, il contatore sarà ritenuto guasto e l'utente avrà diritto al rimborso della somma pagata in più rispetto ai consumi rilevati nel corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza di riferimenti, in base al consumo rilevato diminuito della percentuale dell'errore riscontrato, alla sostituzione gratuita del contatore.

Art. 39 – Definizione di impianti per uso pubblico.

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei bagni pubblici
- d) gli impianti per pubblici lavatoi
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 40 - Fontane pubbliche.

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici. .

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti
- b) fare qualsiasi uso improprio dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Gli agenti municipali sono incaricati di vigilare per l'osservanza della presente disposizione.

Art. 41 - Bocche speciali.

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lett. b, l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 42 - Installazione di contatori.

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

Art. 43 - Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione della Giunta municipale potranno essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:

- a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni
- b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno comunque essere dotate di contatore. Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

Art. 44 - Forniture temporanee.

Le somministrazioni precarie di acqua potabile possono essere accordate senza installazione di contatore con un costo forfettario che verrà stabilito in ragione della TABELLA B "Oneri a carico dell'utente" ed i corrispettivi stimati forfettariamente sono dovuti in anticipo, salvo conguaglio finale per il prolungamento o l'abbreviazione del periodo di somministrazione presunto.

Nei casi di somministrazione a contatore è dovuto dall'utente un deposito cauzionale in somma eguale al corrispettivo presunto stimato a discrezione dell'Ufficio comunale competente per il consumo da effettuare, che sarà liquidato all'inizio della somministrazione. Il prezzo dell'eventuale posa contatore (che verrà installato nei pressi della rete esistente) verrà stabilito di volta in volta dall'ufficio comunale competente la fornitura di acqua verrà concessa solamente previa presentazione della relativa autorizzazione comunale nel caso di ambulanti, spettacoli viaggianti etc.

Art. 45 - Alimentazione delle bocche di incendio.

La somministrazione di acqua per alimentazione di bocche antincendio è accordata purché l'impianto di derivazione della conduttura sia realizzato a spese del richiedente ed in conformità allo schema di installazione da lui fornito e ritenuto idoneo.

Gli apparecchi di manovra sono sigillati dal comune. L'utente può servirsene solo in caso di incendio e per le operazioni di spegnimento.

Dell'uso delle bocche antincendio egli deve dare comunicazione al Comune entro 48 ore per la risigillatura.

In caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione l'utente incorrerà nella penale di importo pari alla cauzione versata per il contatore collocato.

In caso di utilizzazione delle bocche antincendio per usi diversi dallo spegnimento del fuoco o

di manomissione dei sigilli apposti alle apparecchiature l'utente incorrerà nella penale di importo eguale al doppio della cauzione anzidetta.

Art. 46 - Domicilio legale dell'utente.

Per tutti gli effetti del presente Regolamento e per ogni azione di legge l'utente eleggerà il proprio domicilio legale nel Comune di Terranova di Pollino

Art. 47 – Morosità dell'Utente

Il Comune si obbliga a comunicare gli insoluti all'Utente con avviso inserito nella bolletta o con apposita comunicazione. Il Cliente moroso per qualsiasi titolo verso l'Ente sarà obbligato al pagamento del debito gravato di una indennità di mora commisurata per ogni giorno di ritardo ad 1/365 al tasso legale vigente.

In caso di inadempienza, indipendentemente dalla more di cui sopra, l'Ente Gestore può procedere alla sospensione della fornitura.

La sospensione è preannunciata all'Utente con avviso inserito nella fattura (bolletta) o con apposita comunicazione. Essa ha luogo in caso di mancato pagamento entro un ulteriore, congruo periodo di tempo indicato nell'avviso. La sospensione non viene eseguita qualora L'Utente dimostri, direttamente al personale incaricato dell'intervento tecnico, di aver già pagato tutto il dovuto.

La riapertura del flusso sarà effettuata successivamente dalla esibizione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento delle bollette insolute e delle spese sostenute dall'Ente Gestore per la chiusura e la riapertura del flusso idrico.

In caso di mancato adempimento nel termine di 30 giorni dalle azioni di recupero del credito di cui sopra, ove l'Utente sia moroso per due fatturazioni consecutive l'Ente Gestore provvederà ad incamerare il deposito contrattuale fino alla copertura del proprio credito verso il Cliente ed il contratto si intenderà risolto di diritto, senza pregiudizio di ogni altro provvedimento.

Nel caso di nuova richiesta di contratto da parte del Cliente moroso o già cessato ai sensi del comma precedente, L'Ente Gestore ha il diritto di subordinare il nuovo contratto al pagamento delle somme rimaste insolute.

La riapertura dell'utenza avverrà previo il pagamento delle spese occorse per effettuare l'operazione. L'importo delle spese è indicato nell'avviso di mora inviato all'Utente ed è stabilito nell'allegata tabella B.

Art. 48 - Violazioni Contrattuali – Penali.

Ove il Cliente incorra in una delle specifiche previsioni di cui agli artt.21, 22, 33 e 50, l'Ente Gestore ha diritto di sospendere in via cautelativa la fornitura.

E' in facoltà dell'Ente Gestore sospendere la fornitura ogni qual volta l'Utente ponga in essere comportamenti gravi cioè tali che impediscano il corretto esercizio della somministrazione. Dell'avvenuta sospensione della fornitura deve essere redatto apposito verbale da consegnare all'Utente all'atto della chiusura. Il verbale deve contenere succintamente le ragioni della sospensione e l'indicazione del responsabile del procedimento e del suo recapito.

Ove ciò non fosse possibile per fatto non imputabile all'Utente, il verbale è inviato con Raccomandata AR. entro 48 ore dall'avvenuta sospensione.

L'Ente Gestore a fronte di violazioni contrattuali dell'Utente, può esigere, altresì, il pagamento di sanzioni amministrative che verranno stabilite in ragione della TABELLA C "Sanzioni e penalità amministrative", fatto sempre salvo il rimborso di eventuali spese per danni o per altro legittimo titolo richiesto.

L'applicazione della penale deve avvenire previa motivata comunicazione scritta al Cliente a

mezzo di Raccomandata AR..

Il mancato pagamento della penale da diritto al Gestore di sospendere la fornitura e di recedere dal contratto oltre alle azioni legali previste per il recupero dei crediti.

L'importo delle sanzioni è aggiornato dalla Giunta Municipale.

Art. 49 - Violazioni extra contrattuali - attivazione non autorizzata della fornitura.

Ove si accerti l'attivazione non autorizzata della fornitura l'ente Gestore, salva ogni azione legale in sede penale e civile, provvederà a sospendere l'erogazione dell'acqua.

La stipula del contratto ed il conseguente ripristino della fornitura saranno subordinati al pagamento delle spese per l'accertamento nonché dell'importo corrispondente al consumo ove questo sia rilevabile.

Art. 50 – Allegati.

Al presente Regolamento sono allegati quale parte integrante e sostanziale:

1. Tabella A “Oneri a carico del costruttore e/o proprietario”
2. Tabella B “Oneri a carico dell'utente”
3. Tabella C “Sanzioni e penalità amministrative”
4. Tabella D “Struttura tariffaria”

Art. 51 - Obblighi dei contraenti.

La domanda compilata e sottoscritta dagli utenti, accettata dal Comune, unitamente al pagamento di quanto dovuto, obbliga entrambi i contraenti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 52 – Norme transitorie e finali.

Le utenze non conformi alle prescrizioni del presente regolamento, saranno rese conformi ad esso direttamente dall'ufficio competente.

TABELLA A
Oneri a carico del costruttore e/o del proprietario

Oneri validi per le tipologie definite nella Tabella D

DESCRIZIONE	
1	Il contributo per allaccio alla rete esistente sarà determinato con il preventivo tecnico redatto da parte del Gestore in applicazione del prezzario regionale vigente tenuto conto delle seguenti componenti: - Scavi e ripristini - Allacciamento alla condotta (tubi, pozzetti, pezzi speciali ecc...) - Fornitura e posa del gruppo contatore
2	Contributo di allaccio per ogni unità abitativa€ 50,00

TABELLA B Oneri a carico dell'utente

DESCRIZIONE	
1	A) Subentro in utenza nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto ed è riservato al coniuge o altro erede.....GRATUITO B) Subentro utenza nel contratto e verifica contatore€ 30,00 D) Chiusura per disdetta o rimozione contatoreGRATUITO E) collocamento del contatore compresa la fornitura di raccorderia, valvole a sfera con maniglia e apposizione di piombi, con costituzione di nuova utenza€ 50,00
2	Diritto fisso per rilascio duplicato bolletta € 5,00
3	Forniture temporanee (art. . 44) A) senza contatore importo forfettario stimato in ragione del periodo e dell'uso, applicando la tariffa di cui alla tabella D, salvo conguaglio finale B) Con contatore , il costo di cui al punto 1.E e la tariffa di cui alla tabella D
4	Spostamento di contatori a richiesta dell'utenza come da preventivo di cui alla tabella D
6	Verifica funzionamento contatori a richiesta dell'utente se la verifica ne accerti il cattivo funzionamento..... GRATUITO
7	Riparazione di guasto o danno causato dall'utente e a lui imputabile anche per colpa..... come da preventivo di cui alla tabella D
8	Riapertura dell'utenza in caso di chiusura per morosità€ 50,00

TABELLA C Sanzioni e penalità amministrative

Per uso diverso da quello contrattuale si applicherà una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 .
Per allacci abusivi sulla rete pubblica e/o su utenze preesistenti si procederà a norma del Codice Penale , si applicherà una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 . e si procederà all'interruzione dell'allaccio abusivo.
Per manomissione impianti di lettura e/o sigilli si procederà a norma del Codice Penale , si applicherà una sanzione amministrativa da € 200,00a € 500,00 e al pagamento del doppio del consumo rilevato nell'anno precedente per l'utenza manomessa.
Per derivazioni abusive prima del contatore , che permettano prelievi non registrati dall'impianto di lettura si procederà a norma del Codice Penale ,si applicherà una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 e al pagamento del doppio del consumo medio annuo rilevato per utenze similari .
Indennità di mora per ritardati pagamenti 10% nonché interessi legali dal giorno successivo alla scadenza della fattura

TABELLA D

Struttura tariffaria delle tipologie di utenze idriche

UTENZA PER USO DOMESTICO- CANONE € 30,00
Tariffa base agevolata da 0 a 100 mc- determinata in base ai costi di gestione annui
Tariffa base da 101 a 250 mc – tariffa base maggiorata del 30%
Tariffa di eccedenza oltre 250 mc- tariffa base maggiorata del 50%
UTENZA PER ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE- CANONE € 50,00
Tariffa base da 0 a 250 mc- determinata in base ai costi di gestione annui
Tariffa di eccedenza oltre 250 mc- tariffa base maggiorata del 30%
UTENZE TEMPORANEE (Cantieri edili) Assimilate alle utenze per attività economiche e produttive

INDICE GENERALE

Art. 1	Fornitura di acqua potabile	2
Art. 2	Competenze	2
Art. 3	Spese di allaccio e manutenzione degli impianti	2
Art. 4	Domanda di concessione	2
Art. 5	Facoltà dell'Ente Gestore di rifiutare la concessione	3
Art. 6	Stipulazione del contratto di fornitura	3
Art. 7	Volture dell'utenza	3
Art. 8	Tipologia di utenze	3
Art. 9	Uso Temporaneo	4
Art. 10	Uso promiscuo	4
Art. 11	Durata della concessione	4
Art. 12	Sostituzione della concessione	4
Art. 13	Variazione delle condizioni di contratto	4
Art. 14	Sistema tariffario	4
Art. 15	Deposito cauzionale	5
Art. 16	Perdite di acqua dovute alla rottura della tubazione	6
Art. 17	Utenze per uso di terreni agricoli	6
Art. 18	Impianti	6
Art. 19	Sorveglianza degli impianti	7
Art. 20	Impianti dopo il contatore	7
Art. 21	Divieto di diramazioni, cessioni e subaffitto	7
Art. 22	Divieto di manomissioni	8
Art. 23	Interruzione della somministrazione dell'acqua	8
Art. 24	Reclami	8
Art. 25	Somministrazione dell'acqua	8
Art. 26	Prese in carico di linee private	8
Art. 27	Esecuzione degli allacci alla rete idrica comunale	9
Art. 28	Guasti agli apparecchi	9
Art. 29	Vigilanza	10
Art. 30	Tipo e calibro del contatore	10
Art. 31	Posizione dei contatori	10

Art. 32	Custodia dei contatori	11
Art. 33	Nolo contatore	11
Art. 34	Verifica dei contatori a richiesta dell'utente	11
Art. 35	Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto	11
Art. 36	Precedenza nella distribuzione di acqua potabile	11
Art. 37	Lettura dei contatori	11
Art. 38	Determinazione del consumo a contatore fermo	12
Art. 39	Definizione di impianti per uso pubblico	12
Art. 40	Fontane pubbliche	12
Art. 41	Bocche speciali	12
Art. 42	Installazione di contatori	13
Art. 43	Servizi pubblici non gestiti dal Comune	13
Art. 44	Forniture temporanee	13
Art. 45	Alimentazione delle bocche di incendio	13
Art. 46	Domicilio legale dell'utente	13
Art. 47	Morosità dell' Utente	13
Art. 48	Violazioni Contrattuali – Penali	14
Art. 49	Violazioni extra contrattuali – attivazione non autorizzata	14
Art. 50	Allegati	15
Art. 51	Obblighi dei contraenti	15
Art. 52	Norme transitorie e finali	15
	TABELLA A-B	16
	TABELLA C-D	17